



Settore 4  
**Lavori Pubblici- Sviluppo Economico- Ambiente-  
Protezione Civile**  
Ufficio energy manager

**Ordinanza del Sindaco n. 308 del 18/05/2023**

**Prot. n. 28177**

**OGGETTO: PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE – AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE FINO AL 28 MAGGIO 2023.**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che in base al D.P.R. n. 74 del 2013:

- il comune di Schio è inserito nella zona climatica E, prevedendo un orario massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;
- il comma 3 dell'art. 4 specifica che al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- il comma 5 dell'art. 4 stabilisce quali sono le tipologie di impianti che sono esclusi dalle limitazioni di funzionamento;
- l'art. 5 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

**Richiamato** il comma 2 dell'articolo 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022 che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

**Dato atto** che il comma 6 dell'articolo 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022 in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

**Considerato** che in base alle previsioni meteorologiche elaborate da Arpa Veneto, risulta che i valori delle temperature minime nei prossimi giorni si attesteranno ancora su valori bassi, e con piogge diffuse tali da richiedere l'accensione del riscaldamento per mantenere sufficiente comfort;

**Richiamata** la propria ordinanza n. 298 del 16 maggio 2023 con la quale si autorizzava l'accensione degli impianti termici fino al 19/05/2023;

**Dato atto** che una proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamenti avrebbe un impatto trascurabile sul contenimento dei consumi di gas naturale stabilito dal piano nazionale in quanto il periodo di accensione è limitato a 6 ore al giorno per 9 giorni;

**Ritenuto** opportuno garantire nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro il giusto comfort di temperatura;

## AUTORIZZA

**La proroga dell'accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento, per un massimo di 6 ore al giorno, fino al 28/05/2023 compreso.**

Le limitazioni di funzionamento non si applicano agli impianti specificati nel D.P.R. n. 74 del 2013, che pertanto seguono l'ordinario periodo ed orario di funzionamento, quali:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

I competenti organi di vigilanza sono incaricati di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Schio.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Valter Orsi

